

Contratto di Assicurazione Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio ed Invalidità Permanente da Malattia

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia



ZURICH®

Zurich Tutti Protetti Aziende

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza, stipulata dal contraente è indirizzata per la copertura dei propri dipendenti e/o altre categorie ad esse assimilabili in favore degli assicurati, copre il rischio di morte o invalidità permanente di un soggetto assicurato a seguito di infortunio e di invalidità permanente derivante da malattia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "infortuni"**: la garanzia assicura le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la morte o l'invalidità permanente subiti: a) nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata; b) nell'esercizio di normali attività del tutto estranee all'attività professionale; c) nella guida di veicoli e natanti a motore; d) nell'uso come passeggero di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto; e) in occasione di prestazioni anche manuali attinenti al governo della casa, hobby; f) nell'esercizio di giochi o attività sportive e relativi allenamenti a carattere ricreativo; g) nell'esercizio di attività sportive e relativi allenamenti a carattere non professionistico. La garanzia prevede: (i) un indennizzo in caso di morte o invalidità permanente; (ii) il rimborso delle spese di cura; (iii) una diaria da ricovero; (iv) una diaria giornaliera da inabilità temporanea.
- ✓ **Garanzia "invalidità permanente da malattia"**: Zurich prevede il pagamento di un indennizzo in caso di invalidità permanente di un soggetto assicurato conseguente a malattia **manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e comunque non oltre la data della sua cessazione.**

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "infortuni", non sono assicurabili (i) le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività, HIV; (ii) (iii) chi abbia più di 80 anni. Le persone non residenti in Italia.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "invalidità permanente da malattia", non sono assicurabili: (i) le persone che nel corso del contratto raggiungono il 70° anno di età (ii). Le persone non residenti in Italia.**
- ✗ **Malattie mentali, psichiatriche, malattie tropicali, trattamenti estetici, cure dimagranti, A.I.D.S.**
- ✗ **Infarti ed ernie.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "infortuni" sono esclusi dall'assicurazione:

- ! **gli infortuni conseguenti alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare svolte a livello professionistico;**
- ! **gli infortuni conseguenti all'esercizio di discipline sportive anche svolte a carattere ricreativo;**
- ! **gli infortuni conseguenti a stato di ubriachezza quando l'assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;**
- ! **gli infortuni conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- ! **gli infortuni conseguenti a delitti dolosi;**
- ! **fatti di guerra;**
- ! **infortuni occorsi a seguito di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.**

Con riferimento alla garanzia "invalidità permanente da malattia" l'assicurazione non è operante:

- ! per le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione nonché per quanto correlabile a condizioni patologiche preesistenti;
- ! intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci e all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione "infortuni" vale in tutto il mondo con l'intesa che gli accertamenti del grado di invalidità permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia e in valuta italiana.
- ✓ L'assicurazione "invalidità permanente da malattia" vale in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'assicurato /contraente deve fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento (ad esempio se la persona assicurata ha cambiato professione) o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio diminuzione delle somme assicurate) mediante raccomandata.

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

- Il contraente/assicurato deve comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
- Il contraente ha l'obbligo di consegnare a ciascun assicurato al momento dell'inclusione di ogni persona nella garanzia prestata dal presente contratto, le condizioni di assicurazione che regolano la copertura.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalle leggi.

Il premio, che comprende anche le imposte, deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. È tuttavia possibile chiedere un frazionamento semestrale senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti comincia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. L'assicurazione ha periodicità annuale e si rinnova tacitamente alla scadenza per il periodo di un anno e così successivamente, salvo disdetta da inviarsi secondo le modalità indicate nella sezione che segue.

In caso di mancato pagamento dei premi e passati 30 giorni, Zurich sospenderà la copertura assicurativa fino a quando non verranno regolarizzati i pagamenti, la copertura assicurativa riprenderà dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente può disdire la polizza inviando a Zurich lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e/o Zurich possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all'intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata.